

# LA LAICITÀ CROCIFISSA?

Il nodo costituzionale dei simboli religiosi  
nei luoghi pubblici

*Atti del Seminario  
Ferrara, 28 maggio 2004*

*a cura di*

ROBERTO BIN, GIUDITTA BRUNELLI  
ANDREA PUGIOTTO, PAOLO VERONESI



G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO

© Copyright 2004 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO  
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100  
<http://www.giappichelli.it>

ISBN 88-348-4547-1

*Questo volume è frutto di una ricerca sostenuta  
da finanziamenti del M.I.U.R. (60%).*

*Composizione:* Compograf - Torino

*Stampa:* Stampatre s.r.l. - Torino

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Le riproduzioni ad uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, via delle Erbe, n. 2, 20121 Milano, telefax 02-80.95.06, e-mail: [aidro@iol.it](mailto:aidro@iol.it)

## INDICE

|                                   | <i>pag.</i> |
|-----------------------------------|-------------|
| <i>Prefazione</i>                 | XIII        |
| <i>Traccia per la discussione</i> | XVII        |

### *RELAZIONE INTRODUTTIVA*

|  |   |
|--|---|
| E SE LA CORTE ANDASSE IN BAVIERA?<br>di STEFANO CECCANTI | 1 |
|--|---|

### *DISCUSSIONE*

|   |    |
|---|----|
| IL FINE NON GIUSTIFICA IL MEZZO.<br>UNA VIA SBAGLIATA (IL RICORSO ALLA CORTE)<br>PER UN PROBLEMA REALE (L'ESPOSIZIONE<br>DEI SIMBOLI RELIGIOSI)<br>di FILIPPO BENELLI | 27 |
| INAMMISSIBILE, MA INEVITABILE<br>di ROBERTO BIN   | 37 |
| LA LAICITÀ DELLO STATO DI FRONTE ALLE PROPOSTE<br>DI INTESA CON LA CONFESIONE ISLAMICA<br>di PAOLO BONETTI  | 41 |
| NEUTRALITÀ DELLO SPAZIO PUBBLICO<br>E «PATTO REPUBBLICANO»:<br>UN POSSIBILE MODELLO D'INTEGRAZIONE SOCIALE<br>di GIUDITTA BRUNELLI                                    | 51 |
| QUESTIONI INTERPRETATIVE "MINIME"<br>E DILEMMI COSTITUZIONALI<br>di LEONARDO BRUNETTI   | 56 |

|  | <i>pag.</i> |
|--|-------------|
| IL CROCIFISSO E IL CALAMAIO<br>di MARTA CARTABIA   | 63          |
| SULL'IMPUGNABILITÀ DELLE NORME RELATIVE<br>ALL'ESPOSIZIONE DEL CROCIFISSO<br>NELLE SCUOLE PUBBLICHE<br>di GIOVANNI CIMBALO   | 73          |
| LA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA<br>TRA LIBERTÀ DI COSCIENZA E INTERESSE<br>DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA<br>di LEOPOLDO COEN  | 81          |
| BREVI CONSIDERAZIONI SU LAICITÀ DELLO STATO<br>E OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DEL CROCIFISSO<br>NELLE AULE SCOLASTICHE<br>di MARCO CUNIBERTI   | 89          |
| UN CASO DI ABROGAZIONE INDIRETTA?<br>di GIOVANNI D'ALESSANDRO  | 96          |
| IL COMBINATO DISPOSTO LEGGE-REGOLAMENTO DI<br>ESECUZIONE DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE<br>(NOTE SUI PROFILI DI AMMISSIBILITÀ DELL'ORDINANZA<br>SUL CROCIFISSO)<br>di GIACOMO D'AMICO | 106         |
| IL CROCIFISSO, UNO «SCOMPOSTO CORO <i>BIPARTISAN</i> »<br>E QUALCHE SUA RAGIONE<br>di PIETRO DE MARCO  | 114         |
| LE SPALLE DELLA CORTE<br>di GIOVANNI DI COSIMO   | 125         |
| LA QUESTIONE DEL CROCIFISSO<br>TRA LAICITÀ E PLURALISMO CULTURALE<br>di DELIA FERRI  | 132         |

|   | <i>pag.</i> |
|---|-------------|
| CROCIFISSO NELLE AULE SCOLASTICHE<br>E «INDOTTRINAMENTO»<br>di CRISTIANA FIORAVANTI   | 141         |
| PLURALISMO E LAICITÀ. LO STATO NON PUÒ RIDURRE<br>LA FEDE A CULTURA, NÉ COSTRUIRE SUL FATTO RELIGIOSO<br>IDENTITÀ PARTIGIANE<br>di CARLO FUSARO                           | 147         |
| PICCOLE NOTE SUL CROCIFISSO NELLE AULE SCOLASTICHE<br>di GABRIELLA GALANTE  | 154         |
| SPETTA AL GIUDICE COMUNE, NON ALLA CORTE<br>COSTITUZIONALE, DISPORRE LA RIMOZIONE DEL CROCIFISSO<br>di GLADIO GEMMA   | 159         |
| L'ESPOSIZIONE DEL CROCIFISSO NELLE AULE<br>SCOLASTICHE: QUESTIONE (PER LO PIÙ) INAMMISSIBILE,<br>MA ... NON DEL TUTTO INFONDATA<br>di ANDREA GIORGIS                      | 166         |
| CROCIFISSO, LIBERTÀ DI COSCIENZA E LAICITÀ:<br><i>LE TEMPS L'EMPORTERA ...</i><br>di ANDREA GUAZZAROTTI   | 173         |
| DIRITTI DI LIBERTÀ IN MATERIA RELIGIOSA E PRINCIPI<br>DI IMPARZIALITÀ E DI LAICITÀ DELLE ISTITUZIONI CIVILI:<br>LA PAROLA ALLA CORTE COSTITUZIONALE<br>di SERGIO LARICCIA | 181         |
| ISTRUIRE LA STORIA DEL CROCIFISSO<br>di JÖRG LUTHER   | 189         |
| LA QUESTIONE DEL CROCIFISSO ALLA LUCE DELLA<br>DIMENSIONE PROMOZIONALE DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA<br>di GIOVANNA MAJORANA  | 194         |
| LA VIGENZA DELLE NORME REGOLAMENTARI A SEGUITO<br>DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA CARTA COSTITUZIONALE<br>di NATASCIA MARCHEI  | 201         |

|  | <i>pag.</i> |
|--|-------------|
| LE NECESSARIE CONSEGUENZE DI UNA LAICITÀ<br>«PRESA SUL SERIO»<br>di CLAUDIO MARTINELLI   | 207         |
| IL SIMBOLO DELLA CROCE<br>di MARIO MIEGGE  | 213         |
| IL CONTENUTO SEMANTICO «INESAURIBILE»<br>DEL SIMBOLO RELIGIOSO<br>NEL CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE<br>di ALESSANDRO MORELLI   | 215         |
| LAICITÀ FRANCESE, STRANIERI E CITTADINI<br>di BRUNO NASCIMBENE   | 225         |
| IL CROCIFISSO NEI LUOGHI PUBBLICI:<br>LA CORTE COSTITUZIONALE AD UN BIVIO<br>TRA RIAFFERMAZIONE DELLA LAICITÀ DI «SERVIZIO»<br>E FUGHE IN AVANTI VERSO UN LAICISMO OLTRANZISTA<br>di IDA NICOTRA | 232         |
| IL PRINCIPIO DI «LAICITÀ»<br>NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE<br>di ALESSANDRO ODDI   | 240         |
| « <i>JURISTEN BÖSE CHRISTEN</i> »?<br>CROCIFISSO E SCUOLE PUBBLICHE: UNA SOLUZIONE «MITE»<br>di CLAUDIO PANZERA  | 251         |
| SOCIETÀ MULTICULTURALE E LAICITÀ<br>di BALDASSARE PASTORE  | 259         |
| TUTELARE IL CROCIFISSO<br>QUALE SIMBOLO DEL PATRIMONIO STORICO<br>E DELL'IDENTITÀ CULTURALE DELLA NAZIONE<br>di FRANCESCO PATERNITI  | 265         |
| IL VALORE DELLA LAICITÀ E IL SENSO DELLA STORIA<br>di SALVATORE PRISCO   | 273         |

|  | <i>pag.</i> |
|--|-------------|
| LA CORTE MESSA IN CROCE<br>DAL DIRITTO VIVENTE REGOLAMENTARE<br>di ANDREA PUGIOTTO   | 284         |
| CROCIFISSI IN LUOGHI PUBBLICI: «VISIBILITÀ» DELLA<br>CHIESA CATTOLICA IN UNO STATO NON CONFESIONALE<br>di ALICE REALE                          | 292         |
| LA LIBERTÀ RELIGIOSA E IL PRINCIPIO DI LAICITÀ<br>NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI STRASBURGO<br>di DILETTA TEGA                            | 298         |
| I SIMBOLI RELIGIOSI E I PARADIGMI<br>DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA COME LIBERTÀ NEGATIVA<br>di ROSANNA TOSI  | 306         |
| ABROGAZIONE “INDIRETTA” O <i>QUAESTIO</i> ?<br>IL CROCIFISSO, I LUOGHI PUBBLICI E LA LAICITÀ<br>SOTTO LALENTE DELLA CORTE<br>di PAOLO VERONESI | 311         |
| APPUNTI CRITICI ALL’ATTO DI PROMOVIMENTO<br>di MASSIMO ZAMBELLI  | 319         |
| CONCLUSIONI<br>di STEFANO CECCANTI   | 326         |

#### *NOTA BIBLIOGRAFICA*

|  |     |
|--|-----|
| LA LAICITÀ IN ITALIA. UN PERCORSO BIBLIOGRAFICO<br>a cura di SERGIO LARICCIA | 330 |
|--|-----|



## CONCLUSIONI

di STEFANO CECCANTI

In conclusione vorrei solo limitarmi a segnalare quattro aspetti richiamati da vari interventi su cui mi sembra di poter aggiungere qualche riflessione e una postilla finale.

In primo luogo, come *approccio complessivo*, mi sembra che non possiamo fare a meno, per cogliere i significati che si possono e si debbono attribuire alla laicità anche nel nostro ordinamento, di sottolineare i tre pilastri del *modello comune europeo del rapporto tra Stato, libertà religiosa e confessioni religiose*. Come ben precisa S. Ferrari, nel testo su «Concilium» citato nella relazione essi sono: *la libertà e l'uguaglianza religiosa degli individui, cioè il diritto di avere, non avere, cambiare, manifestare la propria religione; il principio di incompetenza dello Stato nelle questioni religiose che tutela l'autonomia delle confessioni; la «cooperazione» tra Stato e confessioni religiose, a cui anche la Francia non fa eccezione*», che ha caratteristiche selettive, risultando più ampia in presenza di una sintonia tra i valori della società religiosa e della società civile. Questi cardini, dosati in modo diverso da un sistema all'altro sulla base della propria storia costituzionale, e che certo non possono far descrivere oggi la libertà religiosa come una libertà meramente negativa, sono i parametri europei di convergenza sia rispetto agli Stati che partivano da una separazione ostile al fatto religioso sia a quelli che partivano da una visione confessionalista. *Le interpretazioni della laicità italiana non possono che collocarsi dentro questo continuum, altrimenti rischiamo di oscillare in modo improduttivo tra nostalgie confessionaliste (se svalutiamo i primi due) e scorciatoie laiciste (se ignoriamo il terzo).*

In secondo luogo va fatta chiarezza sul nuovo art. 117 Cost. rispetto al nostro tema, anche perché ho sentito ricostruzioni molto divaricanti su questo aspetto. *I punti di riferimento a mio avviso sono solo due: per un verso le «norme generali sull'istruzione» che spettano alla competenza esclusiva dello Stato (lett. n del comma 2) e che, secondo la prevalente dottrina, non sono poi cosa diversa dai principi fondamentali in materia di istruzione che spettano sempre allo Stato centrale sulla base del comma*



seguito; per altro verso «l'autonomia delle istituzioni scolastiche» è riconosciuta. *Gli arredi non possono che essere come scelta di fondo, rispetto agli elementi culturali che caratterizzano il Paese, oggetto di norme generali, con margini di flessibilità legati all'autonomia che il legislatore nazionale può opportunamente prevedere.* Non vedo invece margini per una legislazione regionale né per utilizzare a favore dello Stato la lett. c del comma 2, i «rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose» giacché qui siamo in un ambito di simboli culturali, non di una trattativa con le confessioni.

In terzo luogo mi sembra errato sovraccaricare la discussione sul crocifisso sostenendo, come in alcuni interventi del dibattito, che la sua eventuale permanenza potrebbe giustificare forme di riconfessionalizzazione del sistema educativo, consentendo di nuove forme di insegnamento «diffuso» della religione cattolica o balcanizzando il sistema scolastico attraverso la legge di parità.

Quanto al pericolo di restaurazione dell'insegnamento «diffuso» non mi occupo delle norme vigenti, oltre che della giurisprudenza costituzionale, che impedirebbero comunque questo esito. Mi limito a segnalare che, al di là delle indiscrezioni giornalistiche di questi giorni, fatalmente sovraccaricate dal clima pre-elettorale, il testo dell'Intesa di mercoledì 26 maggio tra il MIUR e la CEI rispetto ai nuovi obiettivi per l'insegnamento della religione nella scuola secondaria di primo grado non offre il minimo appiglio in questo senso. Anzi, per le classi I e II tra le conoscenze si parla del «Cristianesimo a confronto con l'Ebraismo e le altre religioni» e tra le abilità di «evidenziare gli elementi specifici della dottrina, del culto e dell'etica delle altre religioni, in particolare dell'Ebraismo e dell'Islam» nonché di «riconoscere i principali fattori del cammino ecumenico e l'impegno delle Chiese e comunità cristiane per la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato»; per le classi III tra le conoscenze si parla di «il cristianesimo e il pluralismo religioso» e tra le abilità di «cogliere nei documenti della Chiesa le indicazioni che favoriscono l'incontro, il confronto e la convivenza tra persone di diversa cultura e religione».

Quanto poi all'argomento connesso secondo cui con la legge di parità si sarebbe aperta la prospettiva di una sorta di "balcanizzazione" religiosa della scuola, una critica che sfocerebbe, se capisco bene, nella richiesta di rimozione dei crocifissi anche nelle scuole private cattoliche che vogliono entrare o restare nel sistema pubblico, anch'essa mi sembra infondata. La legge in questione ha infatti voluto attrarre quelle scuole preesistenti dentro il sistema pubblico, e ciò giustifica anche i finanziamenti pubblici, pur rispettandone il carattere proprio. Non si può far passare per balcanizzazione tutto ciò che concerne il riconoscimento giuridico di comunità intermedie, di appartenenze settoriali in un quadro di insieme: anzi l'esperien-

za dovrebbe dimostrarci che proprio laddove tali identità sono ideologicamente negate esse finiscono col vendicarsi coltivando una logica di separazione.

Per questo la linea della legge di parità, che su un piano diverso si ispira alla medesima logica pragmatica da adottare per i simboli religiosi, spingendo all'integrazione attraverso il confronto, è ben diversa *da quella dei cosiddetti buoni-scuola che a mio avviso rischiano invece proprio di produrre la balcanizzazione*, rischiando di isolare le famiglie nelle loro appartenenze religiose, culturali o nella loro collocazione di classe, *oltre ad aggirare l'art. 33 Cost. rispetto agli oneri per lo Stato con la parvenza di finanziamenti alle famiglie anziché agli istituti scolastici*. La legge di parità, finanzia direttamente scuole a gestione privata, ma in quanto rientranti nelle regole del sistema pubblico, riproduce l'analogo modello vigente nella "laica" Francia sin dal 1959 e trapiantato in Spagna dal governo socialista di F. Gonzalez, anch'esso non sospettabile di confessionalismo, con la Legge Organica sul Diritto all'Educazione (*Lode*, l.o. 3 luglio 1985, n. 8 del 1985). Non vi è dubbio che in un sistema così congegnato la presenza di simboli religiosi possa far parte del carattere proprio di alcune scuole, esattamente come accade in Francia e in Spagna a meno di non voler adottare una visione estrema della laicità, difficilmente conciliabile con la Costituzione.

In quarto e ultimo luogo si pone il problema della libera formazione della coscienza, a confronto con le varie possibili scelte religiose, atee o agnostiche, che sta alla base dell'esigenza di neutralità dello spazio pubblico. Questo problema è però un aspetto particolare delle tensioni che si possono avere tra la libera formazione della persona in una società che valorizza il pluralismo e l'assunzione da parte della medesima società di alcuni punti di riferimento largamente condivisi e talora materializzati in simboli. Si può essere un buon cittadino anche non condividendo per intero le scelte della Costituzione, la figura del Capo dello Stato, monarchico o repubblicano, che ci vengono proposte in forme diverse nel sistema educativo con una certa spinta alla conformità? Può la scuola rinunciare a tale tensione unitiva? O, guardando le cose dall'angolazione opposta, vi sono modi per proporla senza espungere dal sistema educativo anche una libertà che giunge a forme radicali di dissenso?

Esaminando le cose anche da questo complessivo punto di vista la questione del crocifisso non dà risposte univoche: si può certo sottolineare, come molti hanno fatto nella discussione, la tradizione storica di simbiosi tra Stato e Chiesa cattolica nel proporre congiuntamente le immagini del Re e del crocifisso, limitando con la loro sinergia, in chiave costantiniana, la libertà di formazione della coscienza; ma si può anche, come facevano le tesi del sinodo di Barmen di 70 anni fa esatti (richiamate in conclusione

della mia relazione), riattualizzando la tradizione pre-costantiniana di rifiuto di divinizzazione dell'Imperatore, usare il simbolo del crocifisso per relativizzare l'onore dovuto all'autorità politica e ampliare gli spazi di legittimo dissenso.

È vero che il crocifisso, e altri eventuali simboli di matrice religiosa, sono ancora oggi utilizzati, specialmente fuori d'Europa, per puntellare la legittimità del potere politico, ma evocando altre fedeltà possono anche relativizzare il potere politico e il rispetto ad esso dovuto. Per questo, qualsiasi soluzione adotti la Corte o il legislatore, penso che sia necessario tenere presente queste ambivalenze, che suggeriscono di procedere con cautela, con attenzione alle sfumature, anche a quelle che non avvertiamo in modo più immediato. Neutralità non significa sempre e comunque assenza di simboli né è garantita dal proclamare indiscutibile la presenza di quelli abituali, ma può essere anche lo stabilire condizioni per la loro presenza e persino della loro compresenza.

Infine una postilla: al di là delle posizioni, anche legittimamente e giustamente polarizzate, che si sono espresse nel dibattito, è forse emersa almeno una sensibilità comune: qualsiasi soluzione scelga la Corte, quanto a tipologia di sentenza e a conseguenze di merito, sarebbe altamente preferibile che essa esprimesse un indirizzo chiaro. L'esito può anche essere quello di portare a scelte differenziate, se così riterrà la Corte e/o il legislatore, ma una differenziazione prodotta invece da giurisprudenze divaricanti di singoli giudici non sarebbe proficua.